

ALLEGATO 1

**TESTO UNICO DEL REGOLAMENTO PER
L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI
IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI
RILEVANZA EUROPEA**

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione**
- Art. 2 – Principi comuni**
- Art. 3 – Pubblicità legale**
- Art. 4 – Trasparenza**
- Art. 5 – Programmazione triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi**
- Art. 6 – Responsabile unico del progetto**

TITOLO II - STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE TELEMATICI

- Art. 7 – Convenzioni quadro messe a disposizione da Consip**
- Art. 8 – Accordi quadro Consip**
- Art. 9 – Mercato elettronico della pubblica amministrazione**
- Art. 10 – Sistema dinamico di acquisizione per la pubblica amministrazione (SDAPA)**

PARTE II – PRINCIPIO DI ROTAZIONE

- Art. 11 – Principi generali**
- Art. 12 – Deroghe al principio di rotazione**
- Art. 13 – Fasce di valore economico per servizi, forniture e lavori**

PARTE III – DISCIPLINA GENERALE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

- Art. 14 – Modalità di affidamento dei contratti sottosoglia e termini delle procedure**
- Art. 14-bis Tutela delle piccole e medie imprese**
- Art. 15 – Requisiti di partecipazione**
- Art. 16 – Criteri di aggiudicazione**
- Art. 17 – Ricorso a procedure alternative**
- Art. 18 – Anomalia dell'offerta**
- Art. 19 – Il sistema delle garanzie**

- Art. 20 – Informazione ai candidati e agli offerenti e accesso agli atti
- Art. 20-bis – Tutele lavoristiche
- Art. 21 – Accertamento dell'interesse transfrontaliero certo

PARTE IV – MODALITA' DI AFFIDAMENTO/PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

TITOLO I – AFFIDAMENTI DIRETTI

- Art. 22 – Fase preliminare
- Art. 23 – Selezione dell'affidatario
- Art. 24 – Decisione di contrarre
- Art. 25 – Controllo sul possesso dei requisiti

TITOLO II – PROCEDURE NEGOZiate

- Art. 26 – Fasi della procedura
- Art. 26-bis – Contenuto della documentazione di gara
- Art. 27 – Avvio della procedura
- Art. 28 – Selezione degli operatori economici
- Art. 29 – Commissione giudicatrice
- Art. 30 – Indagine di mercato
- Art. 31 – Criteri per la selezione degli operatori economici da invitare a seguito di indagine di mercato
- Art. 32 – Elenchi di operatori economici
- Art. 33 – RDO semplice, aperta, ad inviti ed evoluta
- Art. 34 – Proposta e provvedimento di aggiudicazione

PARTE V – LA STIPULA E L'ESECUZIONE ANTICIPATA

- Art. 35 – Stipula del contratto
- Art. 36 – Imposta di bollo
- Art. 37 – Esecuzione anticipata e di urgenza del contratto

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 – Norme di rinvio

Art. 39 – Entrata in vigore

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di affidamento dei contratti pubblici di appalto di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito Codice), aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché le altre tipologie negoziali non espressamente escluse dal Codice.
2. Il Regolamento è redatto secondo le disposizioni previste dall'articolo 50 del Codice inerenti ai contratti di importo inferiore alle soglie europee nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e della normativa nazionale. Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base ad esso le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché del Codice di comportamento del personale del Ministero della Giustizia.
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza, di cui agli articoli 7 e seguenti del presente Regolamento. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente Regolamento.
4. Quanto all'ambito soggettivo di applicazione, le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai singoli centri di costo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Art. 2 – Principi comuni

1. Le procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate dal presente Regolamento sono consentite per singoli importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, del Codice, da intendersi al netto dell'IVA.
2. Tali soglie sono soggette alla revisione periodica ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del Codice e devono intendersi automaticamente adeguate ai provvedimenti della Commissione europea.
3. È fatto divieto di procedere a frazionamenti artificiali delle prestazioni da affidare e dei relativi importi al fine di eludere l'osservanza delle norme del Codice. A questo fine, la determinazione degli importi stimati degli affidamenti deve avvenire in conformità a quanto previsto all'articolo 14, comma 4, del Codice, tenendo anche conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo.
4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure di cui all'articolo 50 del Codice, avvengono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
5. Nell'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti operano nel rispetto dei seguenti principi:

- a) principio del risultato: l'affidamento del contratto e la sua esecuzione devono avvenire con la massima tempestività e con il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) principio della fiducia: l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- c) principio dell'accesso al mercato: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- d) principi di buona fede e tutela dell'affidamento: nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto di tali principi;
- e) principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore: in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono apprestare modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
- f) principio di auto-organizzazione amministrativa: le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'autoproduzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice e del diritto dell'Unione europea;
- g) principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono dotati di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, consentito dalla normativa. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali debitamente motivati;
- h) principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale: se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- i) principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione: i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal Codice e che sono tassative; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte;
- j) principio di applicazione dei contratti collettivi di settore: al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente

connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Art. 3 – Pubblicità legale

1. La pubblicità a livello nazionale dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, anche di interesse transfrontaliero certo, è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito BDNCP) che li pubblica, sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti, in estratto riportando il collegamento ipertestuale di cui all'articolo 85, comma 4, del Codice, con l'indicazione della relativa data di pubblicazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono per il tramite della piattaforma di approvvigionamento certificata alla BDNCP i bandi e gli avvisi indicati nell'allegato I della delibera Anac n. 263 del 20 giugno 2023, adottata ai sensi dell'articolo 27 del Codice.
3. Il responsabile unico di progetto, ovvero i responsabili di procedimento di fase ove nominati dalla stazione appaltante provvedono all'invio alla BDNCP delle informazioni relative all'affidamento secondo le seguenti modalità:
 - a) in caso di affidamenti diretti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e b) del presente Regolamento sono trasmesse le schede di conclusione di affidamento diretto sotto soglia AD3 ovvero AD5 (in caso di affidamento di importo inferiore ad euro 5.000);
 - b) in riferimento alle procedure negoziate senza bando di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c), d) ed e), sono trasmesse la scheda P7.2 "procedura negoziata senza bando" preliminarmente alla trasmissione della lettera di invito (pubblicazione della RDO), la scheda S2 "elenco offerte ricevute/OO.EE. invitati", in esito alla proposta di aggiudicazione e prima dell'avvio delle verifiche sul Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE) e la scheda A2.29 "pubblicazione avviso di aggiudicazione sottosoglia" a seguito dell'emanazione del provvedimento di aggiudicazione immediatamente efficace.
4. Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP.
5. Dalla data di pubblicazione degli atti nella BDNCP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale di cui al comma 1 comunicato alla BDNCP, garantendone l'accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura e all'esecuzione del contratto.
6. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento – eseguito a mezzo dell'invio della scheda AD3/AD5 in caso di affidamento diretto e A2.29 in caso di procedure negoziate senza bando – viene pubblicato con le stesse modalità di cui al comma 2; nei casi di cui alle lettere c), d), ed e) dell'articolo 50 del Codice, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Art. 4 – Trasparenza

1. Al fine di assolvere gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e all'articolo 28 del Codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano tempestivamente alla BDNCP tutti i dati e le informazioni individuati all'articolo 10 della delibera Anac n. 261 del 20 giugno 2023. In particolare, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del Codice, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte,

l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

2. La trasmissione alla BDNCP dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, primo periodo, effettuata con le modalità indicate nella delibera Anac n. 264 del 20 giugno 2023, assolve agli obblighi in materia di trasparenza.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono individuati nell'allegato 1 della delibera Anac n. 264 del 20 giugno 2023 come modificato dalla delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.

Art. 5 – Programmazione triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano il programma triennale dei lavori pubblici il cui importo stimato è pari o superiore a 150.000 euro, e i relativi aggiornamenti, e quello degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 140.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali. Nel caso dei lavori adottano altresì l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità considerata dal programma, specificando le fonti di finanziamento stanziare nello stato di previsione del bilancio o comunque disponibili.
2. I lavori possono essere inseriti nel programma triennale a seguito dell'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo alla progettazione (DIP).
3. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture da considerare ai fini dell'inclusione nel programma è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
4. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Al fine di non incorrere nell'artificioso frazionamento degli appalti, ciascuna stazione appaltante definisce correttamente e nei tempi richiesti il proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specie nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, ovvero nei casi di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
5. Ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del Codice, il programma nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e sulla BDNCP, secondo gli schemi tipo e le modalità definiti dall'allegato I.5 al Codice.
6. Il responsabile unico del progetto di ciascuna stazione appaltante comunica al referente dell'Amministrazione per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, le proposte, i dati e le informazioni utili alla redazione dei suddetti programmi.

Art. 6 – Responsabile unico del progetto

1. Per ogni singola procedura di affidamento è individuato, con atto formale del dirigente responsabile della stazione appaltante e dell'ente concedente, un responsabile unico del progetto (di seguito RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara ovvero nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. In tali casi, il responsabile di fase assume la responsabilità diretta delle attività delegategli dalla stazione appaltante, ferme restando le funzioni di supervisione, di indirizzo nonché di coordinamento del RUP.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura stabile a supporto del RUP e possono conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico in caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze specialistiche. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP degli incarichi di assistenza suindicati.
5. Il RUP è individuato tra i dipendenti di ruolo, anche non aventi qualifica dirigenziale, addetti all'unità medesima. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio o tra i dipendenti di altre Amministrazioni. In caso di mancata nomina formale, il RUP coincide con il dirigente preposto all'unità organizzativa competente per l'acquisizione della prestazione. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
6. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante e l'ente concedente possono individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti che riceve il supporto di altri dipendenti in possesso di tali requisiti o, in mancanza, di soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste.
7. Per le forniture e i servizi i requisiti di professionalità del RUP sono quelli indicati all'articolo 5 dell'allegato I.2 al Codice.
8. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto dell'incarico da svolgere, svolgendo le attività previste dall'allegato I.2 al Codice.
9. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, il dirigente responsabile della stazione appaltante dovrà acquisire dal RUP la dichiarazione circa l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità e darne atto nel primo provvedimento di nomina.

10. Le funzioni di RUP sono espletate nel rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, dal Codice di comportamento del personale del Ministero della Giustizia, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dall'Amministrazione.

TITOLO II – STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE TELEMATICI

Art. 7 – Convenzioni quadro messe a disposizione da Consip

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nel rispetto degli atti di programmazione, soddisfano il proprio fabbisogno di lavori, servizi e forniture ricorrendo a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici.
2. Per l'affidamento di servizi e forniture, esse ricorrono alle convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. (di seguito Consip), ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. In caso di mancato ricorso ad una convenzione-quadro attiva, gli atti di affidamento e i contratti di appalto per l'acquisto di beni o servizi comparabili sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica qualora il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.
4. Per le categorie merceologiche indicate all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le stazioni appaltanti sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni ovvero gli accordi quadro messi a disposizione da Consip.
5. La stazione appaltante può eseguire acquisti autonomi quando non vi siano convenzioni attive per la categoria merceologica o servizio richiesti o quando, pur essendo attiva una convenzione, questa non sia idonea a soddisfare lo specifico fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali. Tale deroga è soggetta ad apposita autorizzazione specificamente motivata, resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa alla sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei conti.
6. Qualora vi sia indisponibilità di una convenzione-quadro, la stazione appaltante può procedere, in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessarie e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di detta convenzione.
7. In caso di assenza di convenzione-quadro o accordo quadro, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore soglia europea, sussiste l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.
8. La stazione appaltante inserisce nel contratto d'appalto un'apposita clausola di recesso operante in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i suddetti parametri di prezzo e qualità previsti dalle convenzioni.

Art. 8 – Accordi quadro Consip

1. La stazione appaltante, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, verifica, dandone atto nella decisione di contrarre, la presenza di accordi quadro stipulati da Consip al fine di valutare l'opportunità di ricorrervi per l'acquisto di beni e servizi. In caso di presenza di accordo quadro può comunque attuare autonome procedure di affidamento utilizzando, per i beni e servizi analoghi, i parametri di qualità e di prezzo dell'accordo quadro Consip corrispondente.

Art. 9 – Mercato elettronico della pubblica amministrazione

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano il mercato elettronico della pubblica amministrazione (di seguito MePA) per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee.
2. Le stazioni appaltanti, in particolare, possono avvalersi delle seguenti modalità di acquisto:
 - a) Ordine diretto di acquisto nel caso di affidamenti diretti di cui al Titolo I, della Parte IV, del presente Regolamento, attraverso la compilazione dell'apposito documento d'ordine creato dalla piattaforma telematica e firmato digitalmente;
 - b) Richiesta di Offerta (di seguito anche RDO) mediante la quale possono essere svolte procedure negoziate senza bando ai sensi del Titolo II, della Parte IV, del presente Regolamento, attraverso un confronto competitivo tra più operatori abilitati ai quali è richiesto di formulare offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
 - c) Trattativa diretta mediante la quale vi è la possibilità di negoziare con un unico operatore economico individuato previa indagine di mercato e concludere affidamenti diretti ai sensi del Titolo I, della Parte IV, del presente Regolamento.
 - d) Confronto tra preventivi con il quale, a differenza della trattativa diretta, vengono consultati più operatori ai fini della conclusione di affidamenti diretti ai sensi del Titolo I, della Parte IV, del presente Regolamento.

Art. 10– Sistema dinamico di acquisizione per la pubblica amministrazione (SDAPA)

1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, è possibile avvalersi del Sistema dinamico di acquisizione messo a disposizione da Consip (di seguito SDAPA).
2. Nell'ambito dei singoli sistemi di acquisizione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono pubblicare un appalto specifico avente ad oggetto una o più categorie merceologiche ivi incluse. Gli appalti specifici possono essere aggiudicati in base ai criteri previsti nel bando istitutivo del sistema dinamico di riferimento.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti redigono la documentazione di gara dell'appalto specifico in cui descrivono, in particolare, il fabbisogno, il quantitativo oggetto dell'affidamento e la durata del contratto. La documentazione di gara deve rispettare le prescrizioni del bando di riferimento in relazione ai requisiti speciali di ammissione nonché, in caso di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, alla selezione dei criteri di valutazione.
4. La pubblicazione dell'appalto specifico comporta l'invito di tutti i soggetti ammessi al bando. Il sistema invia agli operatori economici una comunicazione contenente la lettera di invito e un collegamento alla documentazione di gara.
5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte negli appalti specifici è di 10 giorni.

6. L'appalto è aggiudicato al concorrente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione.

PARTE II – PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Art. 11 – Principi generali

1. Le stazioni appaltanti applicano il principio di rotazione degli affidamenti nei casi in cui due affidamenti consecutivi abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.
2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente del precedente affidamento.
3. Per i contratti affidati con la procedura negoziata di cui all'articolo 50, lettere c), d), ed e), del Codice, la rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Art. 12 – Deroghe al principio di rotazione

1. È consentito derogare al principio di rotazione purché ricorrano contemporaneamente tutte le condizioni di seguito indicate:
 - particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - effettiva assenza di alternative;
 - avvenuta verifica dell'accurata esecuzione del precedente appalto;
 - avvenuta verifica della qualità della prestazione resa.
- 1-bis. Le condizioni indicate al comma 1 debbono essere dettagliatamente indicate nella decisione di contrarre.
2. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, nel rispetto della programmazione effettuata e fermo restando il divieto di frazionamento degli appalti.

Art. 13 – Fasce di valore economico per servizi, forniture e lavori

1. Al fine di evitare il rischio di una eccessiva compressione del principio di libertà dell'iniziativa economica - che potrebbe verificarsi in caso di applicazione della previsione del divieto di reinvio ad una procedura di affidamento di notevole valore o di importo prossimo alla soglia europea, a fronte di un affidamento o di un mero invito ad una precedente procedura di modico valore - gli affidamenti sono suddivisi nelle seguenti fasce economiche:
 - I) Servizi e forniture
 - affidamenti di importo inferiore a 20.000 euro;
 - affidamenti di importo pari o superiore a 20.000 euro ed inferiore a 40.000 euro;
 - affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alla soglia europea.
 - II) Lavori
 - affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro;
 - affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro;
 - affidamenti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alla soglia europea.
2. Le stazioni appaltanti applicano il principio di rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi, appartenenti alla medesima fascia economica.
3. In caso di appalti di lavori che ricomprendono prestazioni di diverse categorie, il principio di rotazione si applica con riferimento alla sola categoria prevalente.

PARTE III – DISCIPLINA GENERALE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 14 – Modalità di affidamento dei contratti sottosoglia e termini delle procedure

1. Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice, secondo le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
 - d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente;
 - e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice.
- 1-bis Le stazioni appaltanti, prima di dare avvio alle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, pubblicano nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale un avviso di avvio di consultazione. L'avviso deve contenere gli elementi essenziali dell'appalto, il settore merceologico di riferimento e l'utilizzo della procedura negoziata.
2. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.
3. La gestione degli elenchi, ove istituiti, e delle indagini di mercato deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione.
4. Per le procedure di cui al comma 1, lettere c), d), ed e), l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di quattro mesi dall'invio degli inviti a offrire, qualora il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto qualità e prezzo. Qualora il criterio di aggiudicazione sia quello del minor prezzo, la conclusione della procedura di affidamento deve avvenire nel termine di tre mesi. In entrambi i casi i sopraindicati termini sono prorogati al massimo di un ulteriore mese qualora si renda necessario effettuare la verifica dell'anomalia.
5. Al ricorrere di eccezionali circostanze il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini di cui al comma 4 per un massimo di tre mesi. In caso di ulteriori situazioni imprevedibili di

oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, il RUP può disporre, con le medesime modalità, un'ulteriore proroga di tre mesi.

Art. 14-bis - Tutela delle piccole e medie imprese

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ad eccezione del caso in cui venga accertato un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 21 del presente Regolamento, possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di appalto e di concessione o di riservarne l'esecuzione alle piccole e medie imprese.
2. Nell'esercitare la facoltà di cui al comma 1 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti valutano l'oggetto e le caratteristiche delle prestazioni, nonché il mercato di riferimento.

Art. 15 – Requisiti di partecipazione

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché dei requisiti di ordine speciale di seguito indicati:
 - a) idoneità professionale: per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto, purché pertinente;
 - b) capacità economica e finanziaria : nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) del Codice con cui sarà definita la nuova disciplina della qualificazione degli operatori economici per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura;
 - c) capacità tecnico e professionale: nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) del Codice le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
2. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse, è disciplinato dall'allegato II.12 al Codice. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti speciali di partecipazione. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati mediante attestazione rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 si applica l'articolo 28 dell'allegato II.12 al Codice.
3. Negli affidamenti diretti di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti: in tali casi il controllo sul possesso dei requisiti avviene secondo le modalità indicate all'articolo 25 del presente Regolamento.

Art. 16 – Criteri di aggiudicazione

1. Per gli affidamenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c), d) ed e), del presente Regolamento le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di ricorso obbligatorio al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa contemplate all'articolo 108, comma 2, del Codice.
2. L'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, di natura economica, ambientale e sociale connessi all'oggetto dell'appalto.
3. I documenti di gara elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per l'approvvigionamento di beni e servizi informatici le stazioni appaltanti tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza e, ove il contesto di impiego sia connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, stabiliscono un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento. Nei contratti ad alta intensità di manodopera il tetto massimo del punteggio economico è stabilito entro il limite del 30 per cento.
4. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara criteri premiali della valutazione dell'offerta atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese e l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento.
- 4-bis. Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere che deve essere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
5. Nel caso di procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice di cui all'articolo 29 del presente Regolamento.
6. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, è obbligatorio l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (di seguito CAM) adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale obbligo si riferisce agli affidamenti di qualsiasi importo, con riferimento alle categorie merceologiche di forniture e di affidamenti di servizi e lavori per i quali siano stati adottati specifici decreti CAM.

Art. 17 – Ricorso a procedure alternative

1. È facoltà delle stazioni appaltanti, per gli affidamenti previsti all'articolo 14, comma 1, lettere a) e b), del presente Regolamento, ricorrere alternativamente a procedure negoziate senza bando.
2. Per gli affidamenti indicati all'articolo 14, comma 1, lettere c) ed e), oltre che per quelli di cui alla lettera d), è fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie del Codice.
3. La scelta di avvalersi di procedure alternative a quelle specificamente indicate all'articolo 14, comma 1, è motivata nella decisione di contrarre ed è adottata pur sempre nel rispetto del principio del risultato.

Art. 18 – Anomalia dell’offerta

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. L'esclusione automatica delle offerte anomale non opera in caso di affidamento diretto. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al primo comma, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto tra quelli descritti nell'allegato II.2 al Codice, ovvero prevedere che lo stesso sia selezionato, in sede di valutazione delle offerte, tramite sorteggio tra i metodi compatibili del medesimo allegato. In caso di ricorso al sorteggio, gli atti di gara indicano lo sconto di riferimento che costituisce la soglia base per il calcolo della soglia di anomalia dell'offerta secondo il metodo C di cui all'allegato II.2 al Codice.
3. Qualora si debba aggiudicare un appalto con il criterio del prezzo più basso riguardante servizi o lavori e manchino i presupposti per disporre l'esclusione automatica, oppure quando si tratti di un appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o in presenza di appalto di forniture, trova applicazione l'articolo 110 del Codice. In tali casi le stazioni appaltanti indicano nella *lex specialis* di gara il metodo discrezionalmente adottato per la valutazione dell'offerta anomala.

Art. 19 – Il sistema delle garanzie

1. Negli affidamenti di cui all'articolo 14, comma 1, del presente Regolamento, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie, salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e), dello stesso comma, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta e che la stazione appaltante indica nella decisione di contrarre, nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione bancaria o assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.
4. La stazione appaltante ha la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva per la stipula del contratto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e per la stipula di contratti di pari importo derivanti da accordo quadro nei seguenti casi:
 - a) quando si tratti di appalti di modestissimo valore economico;
 - b) qualora si tratti di appalti ad esecuzione immediata;
 - c) in casi in cui l'operatore economico sia particolarmente referenziato.
5. La garanzia definitiva, qualora richiesta, è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, né gli incrementi di cui all'articolo 117, comma 2, del Codice.

Art. 20 – Informazioni ai candidati e agli offerenti e accesso agli atti

1. La stazione appaltante trasmette d'ufficio entro cinque giorni dall'adozione degli atti e senza necessità di espressa richiesta da parte dei concorrenti:

- a) a tutti i candidati e agli offerenti, la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione;
 - b) all'aggiudicatario, l'aggiudicazione;
 - c) a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva, l'aggiudicazione, il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto e la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
 - d) ai candidati e agli offerenti esclusi, i provvedimenti di esclusione e relative motivazioni anche riguardo alla eventuale decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta;
2. A tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, l'offerta dell'aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione.
 3. Con le stesse modalità, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, in aggiunta alla documentazione di cui al comma 2, le offerte dagli stessi presentate.
 4. La stazione appaltante non divulga le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
 5. Al concorrente è consentito l'accesso anche alle parti contenenti segreti tecnici o commerciali, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.
 6. Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte, indicate dagli operatori quali segreti tecnici o commerciali.

Art. 20-bis- Tutele lavoristiche

1. Nella decisione di contrarre e nella documentazione con la quale si avviano le procedure di affidamento di servizi diversi da quelli di natura intellettuale, forniture con posa in opera e lavori la stazione appaltante e l'ente concedente indicano il contratto collettivo nazionale o territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto.
2. Al fine di dare applicazione a quanto previsto dal comma 1 la stazione appaltante e l'ente concedente tengono conto dell'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, e fanno riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative in ambito nazionale.
3. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 alla medesima categoria omogenea di attività, la stazione appaltante e

l'ente concedente indicano altresì i contratti collettivi nazionale e territoriali applicabili al personale dipendente impiegato in tali prestazioni.

4. Qualora l'operatore economico applichi un contratto collettivo differente da quello indicato dalla stazione appaltante allega all'offerta economica il prospetto dimostrativo dell'equivalenza delle tutele economiche e normative
5. Nel caso di cui al comma 4, la stazione appaltante e l'ente concedente, prima di procedere all'affidamento, verificano l'equivalenza delle tutele anche con le modalità di cui all'art. 18 del presente Regolamento e in conformità con quanto previsto dall'art. 4 dell'Allegato I.01 del Codice.
6. Si considerano, in ogni caso, equivalenti le tutele garantite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali differenti da quelle firmatarie del contratto indicato dalla stazione appaltante, purché tali contratti siano attinenti allo stesso sottosettore e siano pertinenti alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Art. 21 – Accertamento dell'interesse transfrontaliero certo

1. Prima dell'adozione della decisione a contrarre e dell'approvazione dei documenti di gara, il RUP conduce un'istruttoria finalizzata ad accertare l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo.
2. Nei casi in cui sia stato accertato l'interesse transfrontaliero certo ai sensi del presente articolo, l'affidamento del contratto ha luogo mediante le procedure ordinarie del Codice. I relativi bandi ed avvisi sono pubblicati secondo le modalità indicate all'articolo 3 del presente Regolamento.
3. L'esistenza di un interesse transfrontaliero certo deve risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze dell'appalto in questione. A tal fine, il RUP analizza la presenza di elementi idonei ad attrarre l'interesse di operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea. Possono costituire indicatori di un interesse transfrontaliero certo la consistenza dell'importo dell'affidamento in questione in combinazione con il luogo di esecuzione dell'appalto, le caratteristiche tecniche dell'appalto o quelle specifiche dei prodotti in causa, le eventuali manifestazioni di interesse spontanee e le candidature presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, nonché i precedenti affidamenti con oggetto analogo posti in essere da parte della stazione appaltante o da altre stazioni appaltanti di riferimento.
4. Qualora il RUP non disponga di elementi sufficienti per operare la valutazione di cui al comma 3, le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo non inferiore a 15 giorni, riducibile, nei casi di urgenza, a 5 giorni, un apposito avviso finalizzato all'individuazione dell'esistenza di un interesse all'affidamento dell'appalto da parte di operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea. In assenza di riscontri o in caso di manifestazioni di interesse fittizie l'interesse transfrontaliero si considera insussistente.

PARTE IV – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

TITOLO I – AFFIDAMENTI DIRETTI

Art. 22 – Fase preliminare

1. Preliminarmente all'affidamento il RUP predispone la documentazione da porre a base di esso, consistente in una relazione progettuale semplificata che includa, nei casi previsti, la regolamentazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del Codice, delle clausole sociali di cui all'art. 26-bis, commi 4 e ss. del presente Regolamento e, fatta eccezione per le forniture senza posa in opera e i servizi intellettuali, la stima dei costi della manodopera.
2. Nel caso di lavori, sono redatti gli elaborati necessari in relazione alla tipologia degli interventi da affidare.

Art. 23 – Selezione dell'affidatario

1. La scelta dell'affidatario, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto delle modalità indicate all'articolo 14, comma 1, lettere a) e b), del presente Regolamento e dei requisiti generali o speciali previsti dal Codice. L'eventuale interpello di più operatori economici non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione.
2. Ferma restando l'applicazione del principio di rotazione, nella scelta dell'affidatario la stazione appaltante tiene conto di attività precedenti dell'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della procedura, purché siano idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento.
3. Per addivenire all'individuazione del contraente la stazione appaltante può consultare i propri elenchi, ove costituiti, ricorrere alla comparazione con listini di mercato, all'analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni, alla comparazione con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe nonché al confronto di preventivi di spesa, anche avvalendosi, all'uopo, della specifica modalità di negoziazione del MePA.

Art. 24 – Decisione di contrarre

1. Dopo aver selezionato l'affidatario ed eseguite le operazioni di verifica sul possesso dei requisiti generali e speciali secondo le modalità di cui all'articolo 25 del presente Regolamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti procedono all'affidamento redigendo, con apposito atto, la decisione di contrarre.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice l'atto contiene i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'affidamento;
 - b) l'importo del contratto;
 - c) il fornitore e le ragioni della sua scelta;
 - d) il possesso, da parte del fornitore, dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli, ove richiesti, inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
3. La decisione di contrarre contiene il collegamento ipertestuale alla BDNA ed è oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Art. 25 – Controllo sul possesso dei requisiti

01. La verifica sull'assenza di cause di esclusione e sul possesso dei requisiti speciali eventualmente richiesti è effettuata attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE). Gli operatori economici trasmettono, con la documentazione a corredo dell'offerta, il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, al fine di consentire alla stazione appaltante e all'ente concedente la verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice.
1. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
2. Nei casi di cui al comma 1, la stazione appaltante verifica annualmente il 10% delle dichiarazioni presentate, attenendosi alle seguenti modalità:
 - a) i controlli a campione vengono effettuati alla fine di ogni semestre;
 - b) l'individuazione del campione da sottoporre a controllo avviene con le modalità stabilite, ad inizio di ogni anno, tali da garantire la casualità dell'incidenza del controllo. Qualora si opti per il metodo del sorteggio del campione, questo avviene mediante l'utilizzo di un'applicazione software per la generazione di numeri casuali, previa predisposizione di un elenco numerato e ordinato cronologicamente degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato;
 - c) le operazioni di controllo vengono riportate in apposito processo verbale.
3. Laddove all'esito delle verifiche la stazione appaltante riscontri la non veridicità di quanto risultante dalle dichiarazioni, è instaurato un contraddittorio con gli operatori economici interessati. Qualora, esperito il contraddittorio, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali prevista dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Per gli affidamenti diretti di valore pari o superiore ad euro 40.000, la stazione appaltante provvede ad effettuare tutti i controlli previsti dal Codice, avvalendosi della funzionalità del FVOE, secondo le indicazioni contenute nella delibera Anac n. 262 del 20 giugno 2023. In tali casi la formalizzazione dell'affidamento diretto e la richiesta del codice identificativo gara (CIG) è subordinata all'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 99 del Codice, da effettuarsi tramite la funzione "avvio verifica requisiti" (AVR) del FVOE 2.0, che consente l'accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico, previa autorizzazione di questi. Qualora le verifiche diano esito negativo, la stazione appaltante trasmette all'ANAC la scheda "terminazione verifiche requisiti" (TFR) e, ferme restando le conseguenze previste per l'operatore economico per il rilascio di dichiarazioni mendaci, non procede all'affidamento.
5. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, trova applicazione quanto previsto all'art. 34 commi 2-bis e 2-ter del presente Regolamento.

TITOLO II – PROCEDURE NEGOZiate

Art. 26 – Fasi della procedura

1. La procedura negoziata si articola nelle seguenti fasi:
 - a) avvio della procedura con l'adozione della decisione di contrarre;
 - b) selezione degli operatori economici;
 - c) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
 - d) proposta e provvedimento di aggiudicazione;
 - e) stipula del contratto.

Art. 26-bis – Contenuto della documentazione di gara

1. Preliminarmente all'avvio della procedura negoziata, il RUP, sulla base dell'attività di progettazione svolta, predispone la documentazione da porre a base dell'affidamento. Nel caso dei lavori, il progetto posto a base di gara è validato ai sensi dell'art. 42 del Codice.
2. È obbligatorio l'inserimento nei documenti di gara delle clausole di revisione dei prezzi formulate in conformità con le previsioni di cui all'Allegato II.2-bis del Codice.
3. La revisione dei prezzi, nel caso di appalti di lavori, si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, mentre nel caso di appalti di servizi o forniture, si applica ai contratti di durata, ad esecuzione continuativa e periodica.
4. Nei documenti di gara è indicata, fatta eccezione per gli affidamenti di forniture senza posa in opera e di servizi di natura intellettuale, la stima dei costi della manodopera determinata dalla stazione appaltante.
5. Per gli affidamenti di appalti di lavori, forniture con posa in opera e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei documenti di gara, quali requisiti necessari per l'ammissibilità dell'offerta, specifiche clausole sociali aventi ad oggetto misure dirette a garantire le seguenti finalità:
 - a) le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
 - b) la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - c) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.
6. In relazione alle finalità di cui al comma 5, lett. a) del presente articolo, le stazioni appaltanti richiedono la produzione della documentazione indicata nell'Allegato II.3 del Codice, con le specifiche ivi previste, differenziate a seconda del numero di dipendenti degli operatori economici e con riguardo all'ammissibilità dell'offerta e agli obblighi contrattuali. Per le medesime finalità, fatto salvo quanto stabilito al comma 7, i documenti di gara prescrivono, quale requisito necessario per l'ammissibilità dell'offerta, l'assolvimento degli obblighi relativi all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e l'assunzione dell'impegno da parte dell'aggiudicatario dell'appalto di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che a quella femminile.
7. Le stazioni appaltanti possono stabilire una quota inferiore di assunzioni riservate rispetto a quella indicata al comma 6, dando adeguata e specifica motivazione delle ragioni per le quali l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano impossibile l'applicazione.

8. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per inadempimento dell'appaltatore agli obblighi connessi al rispetto delle clausole sociali, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali all'importo del contratto.
9. In relazione alle finalità di cui al comma 5, lett. c) del presente articolo trova applicazione l'art. 20-bis del presente Regolamento.

Art. 27 – Avvio della procedura

1. La procedura prende avvio con la decisione di contrarre che deve avere il seguente contenuto minimo:
 - a) l'indicazione dell'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
 - b) l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - c) le caratteristiche delle opere, delle forniture, dei servizi che si intendono acquisire;
 - d) l'indicazione del nominativo del RUP ed eventualmente degli altri soggetti di cui all'articolo 15 del Codice;
 - e) l'importo massimo stimato dell'affidamento;
 - f) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta adottata;
 - g) i criteri di selezione dell'operatore economico;
 - h) i criteri di selezione dell'offerta;
 - i) il numero degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, non inferiore al numero minimo previsto dallo stesso articolo 50 del Codice;
 - j) gli elementi essenziali del contratto.

Art. 28 – Selezione degli operatori economici

1. Nelle procedure disciplinate nella presente parte del Regolamento la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare mediante uno degli strumenti di seguito elencati:
 - a) indagine di mercato;
 - b) consultazione degli elenchi di operatori propri della stazione appaltante o del MePA;
 - c) RDO ad inviti sulla piattaforma MePA nell'ambito del Bando di interesse;
 - d) RDO aperta a tutti gli operatori economici iscritti al Bando di interesse MePA.

Art. 29 – Commissione giudicatrice

1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte, la verifica di congruità e la formulazione della proposta di aggiudicazione competono alla commissione giudicatrice, a cui può partecipare il RUP anche in qualità di presidente.
2. La nomina della commissione giudicatrice, le competenze professionali dei componenti e le cause di incompatibilità di essi sono disciplinate dall'articolo 93 del Codice.

Art. 30 – Indagine di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata ad individuare gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento e non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. L'indagine di mercato è svolta secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, a seconda dell'importo e della complessità dell'affidamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi

elettronici propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. I risultati di essa sono formalizzati in apposito documento, senza includere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del Codice in tema di accesso agli atti e riservatezza.

3. Fuori dai casi in cui l'indagine di mercato avviene mediante consultazione di cataloghi o elenchi già istituiti, la stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato. A tal fine pubblica sul suo sito istituzionale e sulla BDNCP un avviso per un periodo minimo di quindici giorni, salvo la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
4. L'avviso esplorativo per indagine di mercato contiene:
 - a) il valore dell'affidamento;
 - b) gli elementi essenziali del contratto;
 - c) i requisiti di idoneità professionale;
 - d) i requisiti minimi di capacità economico/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - e) il numero minimo di operatori da invitare alla procedura e, ove sia previsto anche un numero massimo di operatori, i criteri utilizzati per la scelta di essi;
 - f) i dati di contatto della stazione appaltante e dei referenti individuati per la formulazione di eventuali chiarimenti.
5. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale degli operatori da invitare sono consentiti solo in casi eccezionali nei quali l'adozione di criteri di selezione oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.
6. Della circostanza indicata al comma 6 deve essere fatta esplicita menzione nella decisione di contrarre e nell'avviso esplorativo.

Art. 31 – Criteri per la selezione degli operatori economici da invitare a seguito di indagine di mercato

1. I criteri per la selezione degli operatori economici da invitare a seguito di indagine di mercato sono pertinenti all'oggetto dell'appalto, rispettosi del principio di concorrenza, oggettivi e non discriminatori, proporzionati e trasparenti. I criteri sono utilizzati per stilare una graduatoria di concorrenti, dalla quale possono essere esclusi soltanto coloro che non hanno dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione, nonché gli eventuali aggiudicatari uscenti.
2. Con riferimento ai lavori, i criteri di selezione che le stazioni appaltanti adottano al fine di stilare la graduatoria sono i seguenti:
 - a) importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio di riferimento antecedente la pubblicazione dell'avviso, relativi alla categoria prevalente, da dimostrarsi con i certificati di esecuzione lavori;
 - b) numero di personale dipendente al momento di presentazione della manifestazione di interesse;
 - c) (facoltativo, ove pertinente) possesso di specifiche certificazioni.
3. Con riferimento ai servizi e alle forniture, i criteri di selezione che le stazioni appaltanti adottano al fine di stilare la graduatoria sono i seguenti:
 - a) fatturato globale riferibile all'ultimo triennio (o quinquennio) antecedente la pubblicazione dell'avviso;

- b) importo complessivo dei servizi analoghi regolarmente svolti nello stesso arco temporale;
 - c) numero di personale dipendente al momento di presentazione della manifestazione di interesse;
 - d) (facoltativo, ove pertinente) possesso di specifiche certificazioni pertinenti all'oggetto dell'affidamento.
4. Il punteggio di ogni candidato utile ai fini della redazione della graduatoria è ottenuto sommando i singoli punteggi calcolati mediante interpolazione lineare con l'aggiunta dell'eventuale incremento percentuale premiale in caso di possesso di specifiche certificazioni. Ai fini di tale calcolo, per ciascuno dei criteri obbligatori previsti, si procede ad ordinare i valori dichiarati dai candidati, attribuendo punteggio zero al minor valore dichiarato e punteggio trenta al valore massimo. Ove sia stato previsto il criterio relativo alle specifiche certificazioni, il punteggio complessivo del candidato che ne abbia dichiarato il possesso è aumentato del dieci per cento.
 5. L'avviso prevede espressamente che i candidati a pari punteggio collocati in posizione utile nella graduatoria siano invitati alla procedura, anche in soprannumero rispetto al limite massimo ivi indicato.

Art. 32 – Elenchi di operatori economici

1. La stazione appaltante, in alternativa all'indagine di mercato, può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti a seguito di avviso pubblico.
2. Gli elenchi sono distinti per lavori, servizi e forniture e sono suddivisi per categorie e fasce di importo.
3. L'avviso di costituzione degli elenchi indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, gli ulteriori requisiti utili all'iscrizione, la suddivisione in categorie e fasce di importo e le modalità con cui gli operatori economici saranno selezionati ai fini dell'affidamento.
4. L'avviso di costituzione degli elenchi è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
5. Gli operatori economici che richiedono l'iscrizione negli elenchi attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, indicano le categorie e le fasce di interesse e si impegnano a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
6. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla ricezione di esse, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.
7. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito istituzionale.
8. Gli elenchi sono revisionati con cadenza annuale e da essi vengono cancellati gli operatori economici che abbiano perduto i requisiti richiesti.
9. È data facoltà alla stazione appaltante di escludere dagli elenchi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Art. 33 – RDO semplice, aperta, ad inviti ed evoluta

1. Le procedure negoziate per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea, sono svolte nell'ambito del MePA attraverso lo strumento della

richiesta di offerta (di seguito RDO).

2. La RDO semplice è predisposta quando l'appalto è costituito da un unico lotto funzionale, prestazionale o quantitativo, da aggiudicarsi sulla base del criterio del minor prezzo.
3. La selezione degli operatori economici da includere nel confronto competitivo ha luogo mediante la predisposizione di una RDO aperta o ad inviti.
4. Nel caso di RDO aperta, la stazione appaltante, una volta stabiliti i requisiti di cui devono essere in possesso i candidati, non effettua nessuna scelta discrezionale in merito al numero e all'identità degli operatori economici da invitare.
5. Nel caso di RDO ad inviti, il RUP seleziona i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti speciali stabiliti dalla stazione appaltante, a seguito delle indagini di mercato di cui all'articolo 31 del presente Regolamento, della consultazione degli elenchi di operatori economici eventualmente istituiti presso la stazione appaltante ai sensi dell'articolo 32 ovvero nell'ambito della specifica categoria di abilitazione del MePA. Il numero di operatori da invitare è proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto da affidare e comunque non inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente, nel rispetto del criterio di rotazione.
6. L'invito contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP;
 - j) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
 - k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - l) la data e l'orario della prima seduta pubblica, nella quale il RUP, il Responsabile di fase o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.
7. La RDO evoluta, per la quale si applicano i commi da 3 a 6 del presente articolo, è predisposta in caso di procedure suddivise in più lotti, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione adottato, ovvero in caso di procedure ad un singolo lotto aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 34 – Proposta e provvedimento di aggiudicazione

1. Terminata la fase del confronto competitivo e individuato l'operatore economico che presenti la migliore offerta non anomala, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione.
2. La stazione appaltante, esaminata la proposta di aggiudicazione e sempre che essa sia ritenuta conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato, attraverso il FVOE, il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace
- 2-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione

appaltante è legittimata a disporre l'aggiudicazione dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione e previa acquisizione di un'autocertificazione dall'offerente, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

- 2-ter. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche con riferimento alle certificazioni non ancora verificabili tramite il FVOE.
3. Il provvedimento di aggiudicazione contiene:
- a) il riferimento alla decisione di contrarre;
 - b) l'indicazione del criterio di selezione adottato;
 - c) il riferimento ai verbali e/o alla documentazione della procedura;
 - d) l'importo negoziato dell'affidamento;
 - e) la modalità di copertura finanziaria del contratto;
 - f) i dati anagrafici e societari del contraente;
 - g) il codice identificativo gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) (quando previsto);
 - h) il riferimento alla positiva verifica del possesso dei requisiti, dichiarati dall'operatore economico nel corso della procedura.
4. La comunicazione dell'aggiudicazione è effettuata nei termini e secondo le modalità indicate all'articolo 20 del presente Regolamento.
5. Nell'ambito della procedura svolta sul MePA l'obbligo di comunicare l'aggiudicazione può essere assolto attraverso l'inserimento del relativo avviso nell'area comunicazioni della piattaforma telematica.

PARTE V – LA STIPULAZIONE E L'ESECUZIONE ANTICIPATA

Art. 35 – Stipula del contratto

1. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto per gli affidamenti di cui al presente Regolamento deve aver luogo entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di aggiudicazione, immediatamente efficace, anche in pendenza di contenzioso, salvo che nei seguenti casi:
 - a) previsione nel bando o nell'invito ad offrire di un diverso termine;
 - b) differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto;
 - c) pendenza di un ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, secondo quanto previsto all'articolo 18, comma 4, del Codice.
2. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo oppure farne constatare il silenzio inadempimento. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate, nonché delle spese sostenute per l'esecuzione anticipata dei lavori o delle prestazioni espletate su ordine del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione ovvero del responsabile del progetto. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto, al di fuori di casi previsti dal Codice, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
3. Nelle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. Il capitolato e il computo metrico estimativo, ove previsti, fanno parte integrante del contratto.
4. In alternativa alle modalità di stipula, indicate al comma 3. il contratto relativo ad affidamenti eseguiti sul MePA può essere concluso tramite il Sistema: in tal caso esso si compone dell'offerta, con annesse condizioni particolari di contratto sottoscritte dall'operatore economico, e dall'accettazione della stazione appaltante (documento di stipula).
5. I contratti stipulati dagli ordinatori primari di spesa (Direzioni Generali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Provveditorati Regionali) sono sottoposti alla condizione risolutiva dell'esito negativo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti. Secondo le norme che regolano la contabilità generale dello Stato, i contratti sono soggetti ad approvazione attraverso un apposito atto di decretazione. L'approvazione di un contratto, di regola, non può essere delegata allo stesso funzionario dal quale è stato stipulato e deve essere effettuata entro trenta giorni dalla stipula: decorso tale termine, il contratto si intende approvato. I contratti stipulati dagli ordinatori secondari di spesa non sono sottoposti a tale condizione sospensiva e sono esecutivi dalla stipula.
6. Ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio per la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento.

Art. 36 – Imposta di bollo

1. Al momento della stipula del contratto, l'Appaltatore assolve l'imposta di bollo *una tantum* prevista all'articolo 18, comma 10, del Codice.

2. Il valore dell'imposta è determinato sulla base degli scaglioni crescenti di cui all'allegato I.4 al Codice, in relazione all'importo massimo previsto del contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti, e al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
3. Il versamento è effettuato esclusivamente in modalità telematica mediante modello F24 elementi identificativi (ELIDE). Il modello è compilato secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e contiene l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del codice identificativo di gara (CIG).
4. Il pagamento dell'imposta di bollo di cui al presente articolo sostituisce l'imposta di bollo dovuta su tutti gli atti e i documenti riguardanti l'esecuzione dell'appalto.
5. In caso di ricorso a procedure ordinarie, l'imposta di bollo dovuta sull'offerta economica di tutti i concorrenti, determinata ai sensi della tabella di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, è scomputata, con riguardo all'aggiudicatario, dall'importo di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 37 – Esecuzione anticipata e di urgenza del contratto

1. Successivamente alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, in presenza di motivate ragioni, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto prima della stipula dello stesso.
2. Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del RUP o del direttore dell'esecuzione, ove nominato.
3. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula del contratto quando ricorrono le seguenti ragioni di urgenza:
 - a) eventi oggettivamente imprevedibili;
 - b) per evitare situazioni di pericolo per persone, animali o cose ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
 - c) nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti europei.

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si fa integrale rinvio al Codice, nonché alle successive modifiche o integrazioni di esso, che saranno direttamente applicabili indipendentemente dal loro formale recepimento nel presente Regolamento.

Art. 39 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di sua pubblicazione sul sito istituzionale.